

PROVVEDIMENTO N. 2784 dell'8 marzo 2010

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007, CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi ed alle istruzioni che le imprese devono seguire nella redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali al fine di recepire le principali modifiche recentemente apportate allo IAS 1 ed all'IFRS 7 e in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO**Art. 1**

(Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con le istruzioni riportate nell'allegato A al Provvedimento.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 e all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "*Conto Economico*," sono inserite le parole: "*Conto Economico Complessivo*,";
 - b) al comma 2, all'elenco dei prospetti sono aggiunti i seguenti:
 - "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*";
 - "*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*";

- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*”

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“5. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell’esercizio o negli esercizi precedenti.

6. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.”

2. Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato B.1 al Provvedimento.
3. Nell'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono aggiunti i prospetti seguenti riportati nell'allegato B.2 al Provvedimento:
 - Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva;
 - Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello;
 - Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 e all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole: *“Conto Economico,”* sono inserite le parole: *“Conto Economico Complessivo,”*;
 - b) al comma 2, all'elenco dei prospetti sono aggiunti i seguenti:
 - “- “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
 - “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
 - “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
 - “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*”
 - c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“4. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività

complessiva nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

5. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3."

2. Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato C.1 al Provvedimento.
3. Nell'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono aggiunti i prospetti seguenti riportati nell'allegato C.2 al Provvedimento:
 - Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva;
 - Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello;
 - Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è aggiunta la frase *"La società di revisione si avvale dell'attuario revisore."*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 24 e all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole: *"Conto Economico,"* sono inserite le parole: *"Conto Economico Complessivo,"*;
 - b) al comma 2, all'elenco dei prospetti sono aggiunti i seguenti:
 - *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";*
 - *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva";*
 - *"Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello";*
 - *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".*
 - c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività"

complessiva nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3."*
2. Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato D.1 al Provvedimento.
3. Nell'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono aggiunti i prospetti seguenti riportati nell'allegato D.2 al Provvedimento:
 - Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva;
 - Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello;
 - Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.

Art. 5 bis

(Modifiche all'articolo 28 e all'allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "*Conto Economico*," sono inserite le parole: "*Conto Economico Complessivo*,";
 - b) al comma 2, all'elenco dei prospetti sono aggiunti i seguenti:
 - "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*";
 - "*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*";
 - "*Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello*";
 - "*Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3*".
 - c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"4. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

5. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3."

2. Il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto di cui all'allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato E.1 al Provvedimento.
3. Nell'allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono aggiunti i prospetti seguenti riportati nell'allegato E.2 al Provvedimento:
 - Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo;
 - Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva;
 - Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello;
 - Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.

Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. È consentito all'impresa, per il solo esercizio 2009, compilare il prospetto del Conto Economico Complessivo con le voci di ricavo e di costo prima delle imposte secondo i prospetti riportati negli allegati B.3 e D.3 al Provvedimento rispettivamente per il bilancio di esercizio IAS/IFRS e per il bilancio consolidato, in luogo degli analoghi prospetti previsti rispettivamente negli allegati B.2 e D.2. L'impresa che compila il Conto Economico Complessivo con le voci prima delle imposte, compila anche il Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo indicando le variazioni prima delle imposte. In tale caso non si applicano al Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo le corrispondenze con il Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto richieste dalle Istruzioni per la compilazione.
2. È consentito all'impresa, per il solo esercizio 2009, non riportare l'informazione comparativa nel Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello.

Art. 7
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2009.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)